

Domanda	<p><i>Domanda n. 2: Si chiede conferma che possa partecipare alla procedura di selezione una società di capitali con l'impegno a costituire una nuova società di capitali (con i requisiti previsti dal capitolato d'oneri) in caso di aggiudicazione della procedura di selezione. Risposta: Si invita a chiarire quando si intenda costituire o sia costituita la nuova società in relazione alle fasi della procedura. Al riguardo si chiarisce che la nuova società verrebbe costituita in caso di aggiudicazione ed ai fini della stipula dell'atto di convenzione ai sensi del paragrafo 20.2 del capitolato d'oneri ed entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione. Il quesito è finalizzato ad avere conferma che anche una impresa singola possa partecipare alla procedura di selezione impegnandosi a costituire solo in caso di aggiudicazione la società di capitali che assumerà la titolarità della concessione</i></p>
Risposta	<p>Ai sensi del par. 4.1 del Capitolato d'Oneri possono partecipare alla procedura di selezione anche le imprese singole in forma di impresa individuali, di società di persone e di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo. In caso di partecipazione di un'impresa singola in forma di società di capitali, la stessa potrà costituire un'altra società di capitali successivamente all'aggiudicazione, purchè la proprietà di quest'ultima società sia interamente in capo alla società di capitali che ha partecipato alla procedura di selezione</p>
Domanda	<p><i>Domanda n. 4: Si chiede altresì di confermare al fine di comprovare il possesso di tutti i requisiti previsti dai paragrafi 5.3 e 5.4 del capitolato d'oneri sia possibile produrre copia della seguente documentazione, autenticata nelle forme del DPR 445/2000: concessione rilasciata da ADM quale titolo abilitativo comprovante la pregressa esperienza nella gestione o raccolta di gioco (par. 5.3 lett. a), copia dei bilanci d'esercizio approvati dai competenti organi amministrativi (par. 5.3 lett. b e 5.4 lett. a); copia degli attestati rilasciati dagli organismi che hanno rilasciato le certificazioni di cui al paragrafo 5.4 lettere b) e c) i) certificazione e autenticati nelle forme del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa interessata (per i requisiti di cui al paragrafo Risposta: Si invita a riformulare il testo della domanda precisando gli esatti riferimenti al capitolato d'oneri e completando l'ultima richiesta.</i></p> <p><i>Al riguardo come da richiesta si riformula di seguito il quesito: Si chiede di confermare che, al fine di comprovare il possesso di tutti i requisiti previsti dai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4 del capitolato d'oneri, sia possibile produrre copia della seguente documentazione:- copia, autenticata nelle forme del DPR 445/2000, dell'atto/degli atti di convenzione relativi alla/e concessione/i rilasciata/e da ADM quale/i titolo/i abilitativo/i comprovante/i la pregressa esperienza nella gestione o raccolta di gioco, quanto al requisito di cui al paragrafo 5.2 del capitolato d'oneri;- copia, autenticata nelle forme del DPR 445/2000, dei bilanci d'esercizio approvati dai competenti organi amministrativi e certificati da società di revisione contabile, quale documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4 lett. a); al riguardo si chiede conferma che la certificazione dei suddetti bilanci da parte di società di revisione assolva alla funzione di asseverazione richiesta dal paragrafo 5.4 del capitolato d'oneri;- copia, autenticata nelle forme del DPR 445/2000, degli attestati rilasciati dagli organismi che hanno rilasciato le certificazioni di cui al paragrafo 5.4 lettere b) e c).</i></p>
Risposta	<p>Si conferma</p>
Domanda	<p><i>Domanda n. 11: Considerato che alla data di stipula dell'atto di convenzione il concessionario si impegna a gestire la rete distributiva in cui è subentrato, comprensiva quindi di punti vendita fisici che sono stati selezionati e contrattualizzati dal concessionario uscente, si richiede conferma che gli obblighi di mantenimento della rete di cui all'articolo 20, comma 1 a) dello schema di atto di convenzione diventino cogenti per il concessionario entrante, se diverso dal concessionario uscente, solo al termine del tempo di aggiornamento della totalità dei punti vendita fisici indicato dal concessionario nel piano di investimento presentato in gara; ciò in considerazione del fatto che il concessionario entrante, se diverso dal concessionario uscente, non può garantire la numerica e l'equilibrio relativo ai punti vendita "sovrapposti" in relazione a punti vendita fisici che non ha scelto e nei cui rapporti contrattuali è subentrato all'esito della gara. Risposta: premesso che l'aggiornamento dei punti di vendita fisici dovrà essere di natura tecnologica, si chiede di chiarire meglio l'ultima parte della domanda (...la numerica e l'equilibrio relativo ai punti vendita "sovrapposti"...). Al riguardo come da richiesta si riformula di seguito il quesito: Con riferimento all'art. 20 comma 1 lett. a) dello schema di atto di convenzione, si chiede di chiarire se l'impegno del mantenimento, in costanza di rapporto concessorio, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa sia un obbligo da rispettare già dalla data di stipula dell'atto di convenzione o se - in considerazione del fatto che il concessionario entrante subentra in una rete distributiva di punti di vendita fisici selezionati e contrattualizzati dal concessionario uscente - il predetto obbligo decorra dalla data entro la quale il concessionario entrante sia tenuto a completare l'aggiornamento dell'intera rete di punti vendita fisici secondo quanto dallo stesso indicato nel proprio piano di investimento. Al riguardo si chiede altresì di chiarire anche quali siano la decorrenza, nonché la periodicità di rilevazione e di applicazione della penale prevista all'art. 29 lett. d) dello Schema di atto di convenzione "per il mancato mantenimento, in costanza di rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa di cui all'art. 20, comma 1, lett. a)" (penale di € 1.000,00 per ogni punto di vendita fisico mancante); in particolare si chiede di confermare se, come si ritiene, la penale di cui sopra sarà applicata a decorrere dalla data in cui il candidato aggiudicatario sia tenuto a completare l'aggiornamento dell'intera rete di punti vendita fisici secondo quanto dallo stesso indicato nel proprio piano di investimento. Si chiede altresì di confermare che - fermo l'impegno previsto dallo schema di atto di convenzione (art. 20 c. 1 lett. a) di garantire per tutta la durata della concessione una rete composta da almeno 30.000 punti vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete dei giochi numerici a quota fissa - sia possibile per il candidato indicare nel piano di investimento un numero di punti vendita superiore a 30.000; in caso di conferma, e pertanto qualora nel piano di investimento venga effettivamente indicato un numero complessivo di punti vendita fisici superiore a 30.000, si chiede di chiarire se:- la percentuale di non sovrapposizione con i punti vendita appartenenti alla rete dei giochi numerici a quota fissa da farsi essere applicata al numero superiore di 30.000 punti vendita fisici come stabilito nello schema di atto di</i></p>

	<p>numerici a quota fissa vada in ogni caso applicata al numero minimo di 30.000 punti vendita fisici come stabilito nello schema di atto di convenzione;- la penale di cui all'art. 29 comma 2 lett. x) dello schema di atto di convenzione - prevista in caso di ritardo nell'aggiornamento dei punti di vendita fisici rispetto a quanto indicato nel piano di investimento (penale di 1000 euro per ogni semestre o frazione di semestre di ritardo) – trovi applicazione sino alla data in cui l'aggiornamento non sia stato eseguito per tutti i punti vendita fisici indicati nel piano di investimento, e sia calcolata sul numero di punti vendita in relazione ai quali si sia verificato il predetto ritardo rispetto alle tempistiche di aggiornamento indicate nel piano di investimento stesso;- una volta ottemperati gli impegni di cui al piano di investimento circa l'aggiornamento dei punti vendita fisici ivi indicati, nel corso di durata della concessione, il concessionario abbia comunque facoltà di ridurre il numero dei punti vendita fisici rispetto a quello inizialmente indicato ed aggiornato in base al piano di investimento, fermo l'obbligo di garantire una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa.”</p>
Risposta	<p>Si chiarisce che l'obbligo del mantenimento di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa, di cui all'art. 20, comma 1, lett. a), è obbligo da rispettare già dalla data di stipula dell'atto di convenzione. La penale prevista dall'art. 29 lett d) dello schema di atto di convenzione decorre dalla data di stipula di quest'ultimo; la periodicità di rilevazione di tale obbligo avrà cadenza annuale. Si conferma che nel piano di investimento possa essere indicato un numero di punti vendita superiore al minimo di 30.000; la percentuale di non sovrapposizione con i punti di vendita appartenenti alla rete dei giochi numerici a quota fissa deve essere calcolata sul numero effettivo ; si conferma che la penale di cui all'art. 29 comma 2 lett. x) dello schema di atto di convenzione trova applicazione sino alla data in cui l'aggiornamento non sia stato eseguito per tutti i punti vendita fisici indicati nel piano di investimento e sarà calcolata sul numero di punti vendita in relazione ai quali si sia verificato il predetto ritardo rispetto alle tempistiche di aggiornamento indicate nel piano di investimento stesso; si conferma che una volta ottemperati gli impegni di cui al piano di investimento circa l'aggiornamento dei punti vendita fisici ivi indicati, nel corso di durata della concessione, il concessionario ha facoltà di ridurre il numero dei punti vendita fisici rispetto a quello inizialmente indicato ed aggiornato in base al piano di investimento, fermo l'obbligo di garantire una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa.</p>
Domanda	<p><i>Domanda n. 18: Nel capitolato tecnico (paragrafo 3.2.1 - pag. 11) si menziona il fatto che A livello locale un certo numero di punti di vendita fisici sono dotati di monitor informativi che, posizionati in punti ben visibili al pubblico, visualizzano i risultati delle estrazioni dei giochi GNTN nonché contenuti informativi sui GNTN stessi”. Si tratta di monitor aggiuntivi rispetto al display giocatore di cui sono sempre dotati i terminali”. Al riguardo si chiede di conoscere quanti sono oggi i punti vendita fisici dotati di tali monitor aggiuntivi nonché si richiede conferma che tali monitor non siano da considerare nella dotazione obbligatoria per il singolo punto vendita fisico.</i></p> <p><i>Risposta: Quanto disposto dal par. 3.2.1 del Capitolato Tecnico offerisce alle caratteristiche "innovative" di allestimento ad oggi non esistenti, di punti di vendita fisici</i></p> <p>Al riguardo si chiede di confermare che i monitor di cui sopra costituiscano dotazioni opzionali e non obbligatorie per il punto vendita fisico.</p>
Risposta	<p>Si conferma che i monitor previsti al paragrafo 3.2.1. del Capitolato Tecnico costituiscono dotazione obbligatoria il cui numero sarà determinato dal candidato nell'Offerta Tecnica.</p>

Domanda	<p><i>Domanda n. 20: Si richiede di conoscere la numerica della rete degli attuali punti vendita fisici e la relativa ubicazione, completa della relativa dotazione tecnologica (incluso il dettaglio del tipo terminale es. Extrema, Leonardo); tali informazioni sono indispensabili ai fini della valutazione dei tempi di realizzazione del piano di investimento – cfr. paragrafo 2.2 dell'Allegato D al capitolato d'oneri recante le «Istruzioni per la redazione del Piano di investimento, criteri e modalità di valutazione» - e soprattutto al fine di poter ideare e proporre una rete di punti vendita fisici che rispetti i vincoli di non sovrapposizione con la rete dei punti vendita concessionari della raccolta del gioco del lotto. A tale riguardo si richiede anche di fornire numerica e ubicazione di questi ultimi. Risposta: con riferimento ai punti di vendita fisici, a breve verrà pubblicato l'inventario degli stessi al 31 dicembre 2018 con relativa dotazione tecnologica che verrà devoluta. Analogamente verrà pubblicato il numero dei punti di vendita divisi per provincia. Per quanto concerne l'ubicazione e la titolarità degli stessi, per motivi di privacy, verranno precisati al subentrante in tempi immediatamente successivi all'atto di aggiudicazione</i></p> <p>Al riguardo si rappresenta la necessità di disporre, già in fase di partecipazione, delle informazioni circa l'esatta ubicazione degli attuali punti di vendita fisici e la loro sovrapposizione con la rete dei punti vendita concessionari della raccolta del gioco del lotto, trattandosi di informazioni indispensabili ai fini della predisposizione dell'offerta in particolare del progetto tecnico, del progetto organizzativo e del piano di investimento. L'impossibilità di disporre di questi dati determinerebbe una posizione di ingiustificato vantaggio per l'attuale concessionario.</p>
Risposta	<p>A breve verranno pubblicati gli elenchi dei punti vendita presenti sul territorio alla data del 23 gennaio 2019, suddivisi per provincia, sia dei Punti di vendita sia dei Terminali di gioco, distinguendo i punti vendita concessionari per la raccolta del gioco del lotto dagli altri. Non si comprende come l'ubicazione specifica dei punti vendita possa essere necessaria per la redazione dell'offerta tecnica e, conseguentemente, come possa derivarne un "ingiustificato vantaggio per l'attuale concessionario"</p>

Domanda	<p>Il capitolo 10 del Capitolato D'Oneri rubricato "Allegati alla Domanda" di partecipazione, al paragrafo 10.2, lett. e), indica tra i documenti da produrre a corredo della Domanda di Partecipazione il seguente "e) documento contenente, a norma dell'articolo 24, commi 24, 25 e 26, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 nonché dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento al soggetto partecipante che dovrà essere costituito in forma di società di capitali o al soggetto estero costituito in forma assimilabile alle società di capitali:</p> <p>I. generalità degli amministratori con specifica indicazione del/i legale/i rappresentante/i; nel caso di consorzi o di società consortili, generalità dei medesimi soggetti per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p>II. generalità dei direttori tecnici, dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;</p> <p>III. generalità del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico;</p> <p>IV. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate;</p> <p>V. generalità dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;</p> <p>VI. generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa nel caso di società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato;</p> <p>VII. estremi delle imprese partecipanti a società costituende, anche se residenti all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;</p> <p>VIII. generalità dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che siano socie delle società personali;</p> <p>IX. nominativo ed estremi identificativi dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, che detengano, anche nell'ambito dell'eventuale catena societaria, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento;</p> <p>X. estremi del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione della o delle società socie, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale/i società nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nell'ipotesi in cui le società di capitali concorrenti siano partecipate da soci persone fisiche che detengano una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio mediante altre società di capitali; gli estremi sono richiesti anche per il coniuge non separato dei soggetti suindicati;</p> <p>XI. estremi dei familiari conviventi di tutti i soggetti di cui ai punti da i a x.; Gli schemi di domanda di partecipazione Allegati "A1", "A2", "A3", al Capitolato d'Oneri non indicano tra i documenti da allegare alla Domanda di Partecipazione il suddetto documento. Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se tale documento debba essere depositato unitamente alla Domanda di Partecipazione, oppure se lo stesso debba essere presentato esclusivamente dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione dell'Atto di Convezione, poiché la verifica dei requisiti previsti dal codice antimafia dovrà essere eseguita sugli organi societari della persona giuridica che otterrà la titolarità della concessione. Altresì si chiede, nell'ipotesi in cui si dovesse allegare tale documento alla Domanda di Partecipazione, se lo stesso debba essere redatto in forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dal/i firmatario/i della medesima Domanda di Partecipazione, oppure debbano essere allegate tutte le singole dichiarazioni rese dai soggetti indicati nel citato paragrafo 10.2 lett.e.</p>
Risposta	<p>Si evidenzia che alla domanda di partecipazione deve essere ALLEGATO il documento previsto al paragrafo 10.2, lettera e), del capitolato d'oneri. Tale documento può essere redatto in forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dal/i firmatario/i della medesima Domanda di Partecipazione.</p>
Domanda	<p>Il paragrafo 2.2.2 dell'Allegato "B - Progetto Tecnico" al Capitolato d'Oneri, al terzo punto alinea, dispone che "Il progetto presentato dal candidato in relazione alla rete distributiva a distanza deve descrivere:</p> <p>... - le caratteristiche del sito internet del concessionario che deve avere almeno un punto di vendita a distanza dedicato alla raccolta del gioco". Ciò premesso, atteso che per "sito internet del concessionario" si intenda la piattaforma tecnologica che sarà messa a disposizione dal concessionario per essere integrata nei punti vendita a distanza, si chiede di confermare che, in esecuzione della trascritta disposizione del disciplinare di gara, il candidato possa presentare un progetto che preveda come proprio punto di vendita a distanza quello, già esistente, di una società dallo stesso controllata, con la quale il concessionario sottoscriva un accordo per l'intera durata della concessione.</p>
Risposta	<p>Si conferma che il candidato può presentare un progetto che preveda come proprio punto di vendita a distanza quello, già esistente, di una società dallo stesso controllata, con la quale il concessionario sottoscriva un accordo per l'intera durata della concessione.</p>

Domanda	<p>Il paragrafo 20.5 del Capitolato D'Oneri al primo comma prevede quanto segue: "l'aggiudicatario a titolo di acconto dell'una tantum offerta, versa € 50.000.000 all'atto dell'aggiudicazione". L'art. 25.4 dello Schema di Atto di Convenzione stabilisce invece che "Il concessionario, oltre al versamento del cinquanta per cento del prezzo indicato nell'offerta economica, pari ad Euro (euro...../00), versata all'atto dell'aggiudicazione della concessione, si impegna a versare il residuo cinquanta per cento del prezzo indicato nell'offerta economica, pari ad euro (...../00) all'atto dell'effettiva assunzione del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ". La legge 22 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma, 576, lett. c), dispone il "versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario". Il paragrafo 1.1 del Capitolato d'Oneri dispone che "In caso di discordanza tra il contenuto del capitolato d'onere ed il contenuto dello schema di atto di convenzione è da considerare prevalente quest'ultimo". Stante quanto sopra si chiede: a) di confermare che, all'esito dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto al versamento di quanto prescritto dall'art. 25.4 dello schema di Atto di Convenzione; b) non ritenendo ipotizzabile che il versamento possa essere effettuato contestualmente all'atto di aggiudicazione, di precisare entro quanti giorni dall'aggiudicazione il versamento in questione dovrà essere effettuato e attraverso quali modalità e mezzi di pagamento dovrà avvenire tale versamento.</p>
Risposta	<p>Si conferma che l'aggiudicatario sarà tenuto al versamento di quanto prescritto dall'art. 25.4 dello schema di Atto di Convenzione; inoltre, i tempi e le modalità dei versamenti saranno comunicati in tempi congrui all'aggiudicatario .</p>
Domanda	<p>Il paragrafo 19.7 del Capitolato d'Oneri dispone che "ADM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 90, lettera a) della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, non procede all'aggiudicazione, qualora l'aggiudicazione stessa determini posizione dominante nel mercato nazionale del gioco. In tal caso, escluso il candidato primo classificato poiché in posizione dominante, si procede all'aggiudicazione a favore del secondo classificato. Qualora anche il candidato secondo classificato risulti essere in posizione dominante, ADM non procede all'aggiudicazione".</p> <p>Stante quanto sopra ed il riferimento all'istituto della "posizione dominante" si richiede di confermare che la disciplina di riferimento è quella recata in materia di abuso di posizione dominante dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.</p>
Risposta	<p>Si conferma.</p>